

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2021

Giudizio

Il sottoscritto Revisore ha svolto l'attività di revisione contabile al bilancio d'esercizio alla data del 31.12.2021 della Società di Promozione per l'Università S.p.a., redatto in forma abbreviata ai sensi del primo comma dell'art. 2435 bis C.C.

Il documento è costituito da Stato Patrimoniale, conforme allo schema dell'art. 2424 secondo le disposizioni dell'art. 2424bis, dal Conto Economico, conforme allo schema di cui all'art. 2425 e alle disposizioni dell'art. 2425bis e dalla Nota Integrativa secondo il disposto dell'art. 2427 del Codice Civile, nella quale sono espressi i criteri di cui all'art. 2426 C.C; il tutto secondo le disposizioni dell'art. 2435bis C.C, come modificato dal D. Lgs. n. 139/2015. Non è stato redatto il Rendiconto finanziario.

La Società è esonerata dalla redazione della Relazione sulla gestione ai sensi del settimo comma dell'art. 2435 bis C.C, contenendo la nota integrativa le informazioni di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 C.C. La Relazione sulla gestione è stata ugualmente redatta allo scopo di fornire maggiore chiarezza e completezza di informazione sulla struttura del Polo Universitario e sulla sua gestione. Essa contiene apposita sezione denominata "Relazione sul Governo Societario", la cui redazione è invece prescritta dal quarto comma dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016, il cosiddetto "Testo Unico sulle Società Partecipate". Non è stato redatto il Rendiconto finanziario

A giudizio dello scrivente Revisore, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia elaborati ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.lgs n.39/2010. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il Revisore è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- È stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle

circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- È stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore, inclusa la relativa informativa;
- In base agli elementi probativi acquisiti, considerati gli eventi e le circostanze adeguatamente rappresentate nella nota integrativa alle pagine 5/6, pare ragionevole ritenere che le significative incertezze relative alla continuità aziendale, già evidenziate nel recente passato, siano in corso di definizione ;
- È stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'Amministratore Unico della Società di promozione per l'Università Spa è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Nel caso, trattandosi di bilancio in forma abbreviata, la Società, avendo fornito in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, sarebbe esonerata dal redigere la relazione sulla gestione, a norma del sesto comma dell'art. 2435bis C.C. Tuttavia, avendo l'Amministratore Unico redatta ugualmente tale relazione, il sottoscritto ritiene dover esprimere il proprio giudizio anche su quest'ultima.

Il Revisore ha svolto quindi le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B, al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società di promozione per l'Università Spa al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società di promozione per l'Università Spa al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta dal Revisore, nulla osta alla Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall'Amministratore Unico.

Il sottoscritto Revisore Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore in nota integrativa.

Imperia, 8 Giugno 2022.

Il Revisore Unico

Dott. Marcello De Michelis

